



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

REGOLAMENTO

***IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 30 del 30.11.2013

Indice

| | | |
|---------|--|-------|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento | p. 3 |
| Art. 2 | Presupposto dell'imposta | p. 3 |
| Art. 3 | Abitazione principale e sue pertinenze. Assimilazioni all'abitazione principale | p. 3 |
| Art. 4 | Definizione di fabbricati e aree | p. 4 |
| Art. 5 | Soggetti passivi | p. 5 |
| Art. 6 | Soggetti attivi | p. 5 |
| Art. 7 | Base imponibile | p. 5 |
| Art. 8 | Determinazione dell'aliquota | p. 6 |
| Art. 9 | Esenzioni | p. 7 |
| Art. 10 | Detrazioni dell'imposta | p. 9 |
| Art. 11 | Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali | p. 9 |
| Art. 12 | Termini di versamento | p. 10 |
| Art. 13 | Modalità di versamento | p. 11 |
| Art. 14 | Dichiarazioni | p. 12 |
| Art. 15 | Riserve dello Stato | p. 12 |
| Art. 16 | Attività di accertamento e riscossione dell'imposta | p. 12 |
| Art. 17 | Accertamento ed adesione | p. 13 |
| Art. 18 | Rimborsi | p. 13 |
| Art. 19 | Rimborsi per attribuzioni di rendite definitive | p. 14 |
| Art. 20 | Sanzioni ed interessi | p. 14 |
| Art. 21 | Contenzioso | p. 14 |
| Art. 22 | Mancato accatastamento degli immobili | p. 14 |
| Art. 23 | Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune | p. 14 |
| Art. 24 | Compensi incentivanti | p. 15 |
| Art. 25 | Funzionario Responsabile | p. 15 |
| Art. 26 | Normativa di rinvio | p. 16 |
| Art. 27 | Norme abrogate | p. 16 |
| Art. 28 | Efficacia del regolamento | p. 16 |

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, introdotta in via sperimentale dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Parona, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 D.Lgs. n. 446/1997.

2. La disciplina normativa dell'Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non visto dal presente regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.;
- dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- D.L. n. 54/2013, convertito in L. n. 85/2013 e s.m.i.;
- D.L. n. 102/2013, convertito in L. n. 124/2013 e s.m.i.;
- D.L. n. 133/2013 e s.m.i.;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

3. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) ai sensi dell'articolo 1140 del Codice Civile e dell'articolo 9 comma 1 D.Lgs. n. 23/2011 – proprietà e diritti reali di godimento, nonché ex coniuge affdatario della casa coniugale ai sensi dell'articolo 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012, con riferimento a tutti gli immobili la cui maggior superficie insista sul territorio del Comune di Parona.

2. Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (se il passaggio di proprietà avviene il giorno 15 del mese, l'imposta è dovuta per il mese intero dalla parte cedente). A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.

Articolo 3

Abitazione principale e sue pertinenze. Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Ove il contribuente, nella dichiarazione presentata, non abbia individuato la pertinenza, l'esclusione verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

3. Ai sensi dell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 costituisce allo stesso modo abitazione principale l'unità immobiliare già adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Parona, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 4 **Definizione di fabbricati e aree**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento:

a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per **area** fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera. Secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2, del predetto D.Lgs., corrispondono l'Imposta Municipale Propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale; nel caso in cui il terreno sia condotto solo da uno o da alcuni dei comproprietari la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti di coloro per i quali è riscontrabile il requisito di cui al presente comma, mentre per gli altri l'Imposta Municipale Propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile rapportata alla quota di possesso. Per i terreni posseduti dalle società di capitali e dalle cooperative agricole, detto beneficio non è riconoscibile;

c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile;

d) per **immobili rurali strumentali all'attività agricola** si intendono i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgono attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di una attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari, seppur minimo, derivante dallo svolgimento di tale attività. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 39 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'articolo 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali,

alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 5 **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4 comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, diventa soggetto passivo l'ex coniuge affidatario della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendendo in ogni caso tale assegnazione effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Articolo 6 **Soggetti attivi**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito calcolato ad aliquota standard, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato.

Articolo 7 **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 2 e 3 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale. Non è considerata, ai soli fini tributari, condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico ma la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare ed a versare la relativa imposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto, in attesa dell'iscrizione dello stesso.

5. La data di imposizione dell'imposta decorre dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, anche nel caso di rettifica della stessa effettuata dall'Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente, a meno che non risulti un effettivo utilizzo antecedente al momento sopra indicato ai sensi della Circolare n. 3 del 2006 dell'Agenzia del Territorio.

Articolo 8

Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote sono determinate ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7, 8, 8-bis, 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini previsti dello stesso articolo 13, comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.. In caso di mancata pubblicazione entro il suddetto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.L. n. 102/2013, convertito in L. n. 124/2013 e s.m.i., in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 9 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del citato D.Lgs. n. 504 del 1992 di seguito elencate:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria per i seguenti immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dal 01 gennaio 2014, i fabbricati di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo sono esenti dall'imposta municipale propria, fintanto che permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni caso locati.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria per i seguenti immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

5. L'agevolazione di cui al comma 4 del presente articolo non si applica per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettera d) ed e) del comma 4 del presente articolo.

Articolo 10

Detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata dell'importo previsto nell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di cui all'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'unità immobiliare dove il soggetto passivo è l'ex coniuge affidatario della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendendo in ogni caso tale assegnazione effettuata a titolo di diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Articolo 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992).

7. Il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale, consentendo l'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo, l'unità immobiliare già adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Allo stesso modo costituisce abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Parona, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'articolo 13 comma 10 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 11

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola possieda e conduca più terreni, le riduzioni dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.

3. Ove i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà invece applicarsi soltanto a favore di coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma.

4. L'agevolazione deve essere applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo, per cui, nell'ipotesi in cui il terreno agricolo posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà a ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

5. L'agevolazione compete anche a favore dei soggetti, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 12

Termini di versamento

1. Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta ai soggetti attivi per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dal presente regolamento. Ad esclusione dell'anno 2012, resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Per l'anno 2012, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, mentre il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui all'articolo 13 comma 14-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

3. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente regolamento, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota

di base e le detrazioni previste dal presente regolamento e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

4. Per l'anno 2012, per tutti gli immobili, esclusi quelli indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dal presente regolamento; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata senza applicazione di sanzioni ed interessi.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

Articolo 13 **Modalità di versamento**

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (tramite utilizzo del modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alle modalità previste dal comma precedente, possono versare l'imposta municipale propria (IMU) tramite vaglia postale internazionale o bonifico bancario.

Per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune di Parona per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto, mentre per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia, utilizzando il codice IBAN dedicato.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", l'indicazione del "Comune di Parona" e i relativi codici tributo indicati dall'Agenzia delle entrate;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

3. L'importo minimo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta è pari ad euro 12,00 annuali. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della L. n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. (Fino ad euro 11,49 annui non è dovuto il versamento, da euro 11,50 annui deve essere effettuato versamento di euro 12,00 per effetto dell'arrotondamento per eccesso).

4. Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (se il passaggio di proprietà avviene il giorno 15 del mese, l'imposta è dovuta per il mese intero dalla parte cedente). A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 14 Dichiarazioni

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 12-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di Parona una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (articolo 10 comma 6 del D.Lgs. n. 504/1992).

Articolo 15 Riserve dello Stato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard.

Articolo 16 Attività di accertamento e riscossione dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune di Parona al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria (articolo 9 comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

Articolo 17

Accertamento ed adesione

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162 della L. n. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'Ente può infine richiedere, agli Uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 51,00 ed € 258,00.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del D.Lgs. n. 23/2011, all'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. n. 218/1997.

Articolo 18

Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, mediante istanza in marca da bollo.

2. L'ente locale provvede, a seguito di verifiche, dove dovuto, ad effettuare il rimborso entro il termine indicato all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 comma 164.

3. L'Ente locale non provvederà ad alcun rimborso se l'importo del provvedimento, comprensivo di interessi (articolo 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296) è al di sotto di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il debito derivi da ripetuti erronei versamenti relativi al medesimo tributo con imposta minima annuale versata pari o superiore a euro 12,00.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo non si applicano nell'eventualità di erronei versamenti effettuati da contribuenti che non risultino soggetti passivi per il Comune di Parona.

5. Le somme rimborsate dall'Ente locale riguarderanno solo ed esclusivamente le quote destinate all'Ente stesso al netto della percentuale versata all'IFEL a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 19

Rimborsi per attribuzioni di rendite definitive

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 74 della L. n. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'Imposta Municipale Propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Articolo 20

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità all'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. e ai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale ai sensi del comma n. 165 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 21

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22

Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune di Parona provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 336-337 della L. n. 311/2004 e dell'articolo 3, comma 58 della L. n. 662/1996

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 23

Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di

Imposta Municipale Propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'Imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 24 **Compensi incentivanti**

1. In relazione al disposto dell'articolo 3, comma 57 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

2. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale delle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria derivanti da attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Le somme di cui al fondo speciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite, dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determinando in base alle esigenze rilevate, le percentuali da destinare:

- a) all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale dell'Ufficio tributi, previa verifica dei risultati conseguiti e delle risorse umane impiegate;
- b) al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio tributi;
- c) alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ufficio tributi;
- d) all'acquisto del materiale d'ufficio, comprese pubblicazioni e testi necessari per le attività di accertamento e la riscossione dell'imposta;
- e) all'arredamento dell'Ufficio tributi.

Con la stessa deliberazione, la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'Ufficio tributi il compenso incentivante.

Articolo 25 **Funzionario Responsabile**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, la Giunta Comunale designa, con apposita deliberazione, un Funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Articolo 26
Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 27
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 28
Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della L. n. 212/2000, dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448.